

applicabili. La direttiva 98/49/CE consente peraltro che i contributi continuino a essere versati a un regime pensionistico complementare con sede in uno Stato membro da o per conto del lavoratore distaccato che è iscritto a detto regime, durante il periodo del suo distacco in un altro Stato membro.

Tuttavia, questa direttiva non affronta altri problemi, come quello dei periodi di contribuzione. A causa della complessità di questo punto, che investe sia la protezione sociale sia l'ambito fiscale, è importante coinvolgere tutte le parti interessate nella ricerca di soluzioni adeguate. La Commissione ha pertanto creato un Forum europeo delle pensioni, che fornisce agli Stati membri, alle parti sociali, alle casse e agli istituti pensionistici la possibilità di esaminare congiuntamente i principali ostacoli e di individuare le soluzioni migliori. Sulla base degli esiti di queste discussioni, la Commissione lancerà, conformemente al suo piano d'azione per le competenze e la mobilità del 13 febbraio 2002⁽³⁾, una consultazione formale con le parti sociali nella primavera del 2002, per intervenire con azioni supplementari volte a migliorare la trasferibilità dei diritti a pensione complementare dei lavoratori migranti.

Inoltre, l'imposizione fiscale delle pensioni complementari costituisce spesso un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. La Commissione, il 19 aprile 2001, ha pubblicato in merito la comunicazione sull'eliminazione degli ostacoli fiscali all'erogazione transfrontaliera di pensioni aziendali e professionali⁽⁴⁾. Sulla base di questa comunicazione, il consiglio Ecofin si è impegnato a lavorare per migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sui regimi pensionistici professionali, nonché sulle questioni inerenti alla doppia imposizione e alla doppia esenzione, prefiggendosi di completare i lavori entro la fine dell'anno. Da parte sua, la Commissione sta esaminando le normative fiscali degli Stati membri applicabili ai regimi pensionistici professionali ed adotterà le misure necessarie per garantire il pieno rispetto delle libertà fondamentali enunciate dal trattato CE, ricorrendo, se necessario, alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 226 del suddetto trattato. Vi sono già due cause pendenti dinanzi alla Corte, Danner e Skandia-Ramstedt⁽⁵⁾. Entrambe potrebbero contribuire significativamente alla rimozione degli ostacoli fiscali, se la Corte decide a favore dei contribuenti.

(¹) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 28 del 30.1.1997), e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento e del Consiglio, del 5 giugno 2001, (GU L 187 del 10.7.2001).

(²) Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea. GU L 209 del 25.7.1998.

(³) COM(2002) 72 def.

(⁴) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento e al Comitato economico e sociale. GU C 165 dell'8.6.2001.

(⁵) Cause C-136/00 e C-422/01.

(2002/C 205 E/109)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0231/02

di **Arlindo Cunha (PPE-DE)** alla Commissione

(6 febbraio 2002)

Oggetto: Esecuzione del QCS nel settore forestale in Portogallo

Quando è stato approvato il QCS per il Portogallo, il ministro dell'agricoltura ha annunciato l'intenzione del governo di destinare 200 miliardi di escudos al settore forestale. Ciononostante, da fonti attendibili risulta che le percentuali di esecuzione (contrattazione di aiuti tra lo Stato e i beneficiari) tanto per il programma Agro (misura 3) quanto per il progetto Ruris (rimboschimento di terreni agricoli) si collocano molto al di sotto di quanto concordato con la Commissione europea; ovviamente ciò potrà dar luogo a storni a favore di altri paesi dopo il 2002.

Data questa eventualità, può la Commissione far conoscere le percentuali di esecuzione materiale e finanziaria di tali misure (ribadisco, contrattazioni e non approvazioni di progetto)?

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(22 marzo 2002)

Nell'ambito del QCS (Quadro comunitario di sostegno) portoghese del periodo 2000-2006 cofinanziato dai Fondi strutturali, la sezione «Orientamento» del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) interviene, per quanto concerne il settore forestale continentale, nel programma operativo (PO) «Agricoltura e sviluppo rurale» (approvato dalla Commissione il 30 ottobre 2000) con una misura di «Sviluppo sostenibile delle foreste» che prevede una spesa pubblica complessiva, per l'intero periodo, di 239,5 milioni di euro, di cui 119,5 milioni di euro finanziati dal FEAOG, sezione Orientamento.

Secondo le ultime informazioni, comunicate durante la terza riunione del Comitato di sorveglianza di tale programma, tenutasi il 22 novembre 2001, l'importo della spesa pubblica complessiva impegnata per la misura in questione dall'inizio del programma ammonta a 30,5 milioni di euro, di cui 15,6 a carico del FEAOG, sezione Orientamento.

In base alle norme finanziarie dei Fondi strutturali, gli importi assegnati ai programmi possono essere impegnati fino al 31 dicembre 2006 e le spese corrispondenti possono essere effettuate fino al 31 dicembre 2008. Le sanzioni finanziarie previste nell'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽¹⁾ non sono applicabili alle singole misure e non prevedono in nessun caso la possibilità di trasferire fondi ad altri Stati membri. Il FEAOG, sezione Orientamento ha già effettuato due pagamenti intermedi per tale programma.

Inoltre, nel quadro del piano di sviluppo rurale continentale (FEAOG, sezione Garanzia), approvato dalla Commissione il 22 novembre 2000, il Portogallo attua una misura di «Imboschimento di terreni agricoli» che prevede, per l'intero periodo 2000-2006, una spesa pubblica di 470 milioni di euro, di cui 352 a carico del FEAOG, sezione Garanzia. Fino al 15 ottobre 2001, la Commissione aveva rimborsato al Portogallo un importo di 72,7 milioni di euro, corrispondenti ad una spesa pubblica complessiva di circa 98 milioni di euro.

Le norme finanziarie previste nell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)⁽²⁾, sono applicabili alla totalità del piano indipendentemente dagli importi spesi per ciascuna misura.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

⁽²⁾ GU L 214 del 13.8.1999.

(2002/C 205 E/110)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0232/02

di Karla Peijs (PPE-DE) alla Commissione

(31 gennaio 2002)

Oggetto: Questioni IVA

L'industria di traslochi internazionali, composta principalmente da PMI, sta affrontando un grave problema che riguarda il pagamento dell'IVA sui traslochi internazionali, secondo una procedura legale appropriata. Non è sempre chiaro per questi imprenditori a quali autorità fiscali nazionali debbano essere effettuati i pagamenti IVA e i costi connessi con un agente fiscale non sono in relazione con l'imponibile IVA. Oltre a ciò l'agente fiscale normalmente si rifiuta di lavorare con l'industria dei trasporti viste le responsabilità connesse.

Intende la Commissione prevedere un sistema mediante il quale tali importi IVA possano essere pagati ad un organismo centrale europeo che potrebbe successivamente ridistribuire gli importi esatti ai diversi Stati membri?